

Bologna, 10 febbraio 2021

Spettabile

Fondazione Organismo Italiano Contabilità

Via Poli, 29

00187 - Roma

Trasmissione all'indirizzo di posta elettronica: staffoic@fondazioneoic.it

Bozza di Documento Interpretativo n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti"

Egregi Signori,

con riferimento alla bozza di Documento Interpretativo n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti" (di seguito il "**Documento Interpretativo**") che analizza sotto il profilo tecnico contabile le disposizioni introdotte dai commi 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato in bozza e posto in pubblica consultazione in data 25 gennaio 2021 dall'Organismo Italiano di Contabilità (di seguito anche "**OIC**"), riportiamo di seguito alcune nostre preliminari osservazioni e proposte di chiarimenti aventi ad oggetto il trattamento contabile da riservare alla moratoria dei pagamenti dei canoni di leasing.

Consapevoli che le osservazioni di seguito riportate non rientrano nel preciso ambito di indagine del Documento Interpretativo, riteniamo tuttavia che le analogie tra le agevolazioni introdotte dall'art. 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 sulla sospensione degli ammortamenti e dall'art. 56 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sulla sospensione del pagamento dei canoni di leasing, finanziamenti e mutui delle piccole medie imprese, finalizzate parimenti a mitigare gli effetti negativi del Covid-19, impongano allo Standard Setter di considerare tali fattispecie congiuntamente e meritino quindi di essere sottoposte alla presente consultazione.

Laddove tuttavia riteniate che tali aspetti non possano essere analizzati in questa sede e nel Documento Interpretativo, trattandosi di una problematica di interesse generale, diffusa, urgente ed il cui impatto potrebbe avere sugli operatori interessati un'importanza rilevante, al pari della sospensione degli ammortamenti, vogliate considerare le osservazioni e le questioni che seguono alla stregua di una segnalazione di una questione applicativa sui principi contabili nazionali, rispetto a cui è prevista la facoltà da parte dell'OIC di fornire "*interpretazioni dei principi contabili nazionali, nonché, su richiesta, pareri nei casi in cui non vi siano principi contabili da applicare*", così come previsto dall'art. 3, co. 1, lettera d) del suo Statuto.

* * *

Come noto e ricordato in premessa, l'art. 56 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. D.L. "Cura Italia") ha previsto un meccanismo per la sospensione del pagamento dei canoni di leasing, finanziamenti e mutui delle piccole medie imprese.

La sospensione del pagamento dei canoni leasing, secondo l'orientamento dottrinale prevalente e, in particolare, secondo l'OIC nelle soluzioni prospettate nel documento n. 6 "Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio", paragrafo 6.2.1.5, del luglio 2011, e nell'Appendice A del principio contabile OIC 19 al punto A.7, comporta una rimodulazione dei canoni leasing imputati a conto economico: secondo tale soluzione i canoni, gli interessi ed il maxi-canone residuo devono essere imputati a conto economico durante il periodo di moratoria e nei successivi, considerando l'allungamento del periodo contrattuale derivante dalla sospensione delle rate dovute e, conseguentemente, una rimodulazione dell'imputazione a conto economico dei canoni residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell'eventuale risconto iscritto a fronte del maxi-canone.

Tuttavia tale orientamento, in considerazione del blocco totale delle attività che ha interessato le imprese nel periodo di *lockdown* e della possibilità prevista ai sensi dell'art 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 di sospendere gli ammortamenti relativi all'esercizio in corso, potrebbe non essere più attuale.

L'intervento agevolativo previsto dal Decreto "Cura Italia" non è una novità nel panorama legislativo italiano, infatti, a seguito della crisi finanziaria che colpì l'economia mondiale nel biennio 2008/2009, l'art. 5, comma 3-quater, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, aveva già previsto che i debitori potessero richiedere la sospensione, per dodici ovvero sei mesi, del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare.

Al fine di contabilizzare correttamente la sospensione prevista nel 2009, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel documento n. 6 del 16 febbraio 2011, "La moratoria leasing ex L. 3 agosto 2009 n. 102: le implicazioni contabili nel bilancio del locatario", ha analizzato gli aspetti contabili della moratoria e prospettato tre diverse soluzioni percorribili:

1. considerare la moratoria come un mero evento finanziario senza alcun riflesso dal punto di vista economico e, pertanto, riflettere il mancato pagamento dei canoni solo nel passivo dello stato patrimoniale mediante iscrizione di un debito verso la società di leasing come differenza tra gli importi che sarebbero stati dovuti nel periodo di sospensione e gli importi effettivamente corrisposti, senza alcuna modifica all'imputazione dei canoni a conto economico;
2. considerare la moratoria come un'interruzione del contratto originario e interrompere l'imputazione a conto economico dei canoni di leasing, con l'obbligo di stanziare nel conto economico unicamente gli interessi addebitati in base a quanto stabilito dall'accordo, fino al termine del periodo di sospensione (quando verrà ripreso il medesimo piano di ammortamento originariamente previsto);
3. considerare la moratoria come una modifica del contratto originario che comporta l'allungamento del contratto di leasing, la rimodulazione dei canoni di leasing imputati a conto economico, un incremento dell'impegno che l'impresa si è assunta nei confronti del locatore, a fronte dei maggiori interessi che maturano sul debito residuo nel periodo di sospensione, ed il differimento dell'opzione di riscatto.

Come noto e come menzionato *supra*, tra queste soluzioni quella che è stata ritenuta come preferibile dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dallo stesso OIC, è l'ultima, ossia quella che prevede la rimodulazione dei

canoni imputati a conto economico. La motivazione alla base di tale preferenza era che tale soluzione, a differenza delle altre, avrebbe permesso di rispecchiare il contributo del bene sottostante l'attività aziendale rispettando il criterio del *pro-rata temporis*. La prima soluzione, infatti, considerando i pagamenti del periodo di prolungamento del contratto come un rimborso della passività "fittizia" generata nel corso della sospensione, è in contrasto con tale criterio e lo stesso vale per il secondo metodo che prospetta un'interruzione del contratto e che, oltre a trovarsi in conflitto con il postulato della competenza, si scontra anche con il principio della prudenza in quanto la mancata iscrizione delle quote capitale del canone di leasing migliora il risultato economico rispetto a quello che si otterrebbe nel rispetto del citato criterio del *pro-rata temporis*.

Tali motivazioni, risalenti al periodo successivo alla crisi finanziaria del 2008-2009, potrebbero non essere più condivisibili se contestualizzate nell'ambito della situazione economica attuale.

In primo luogo, si consideri che durante la crisi finanziaria del 2008-2009 l'attività delle imprese non ha subito interruzioni.

A differenza del passato, quando la moratoria riguardava il pagamento, ma non anche l'effettivo utilizzo del bene, in questo caso le restrizioni imposte per il contenimento del Covid-19 hanno costretto molte società all'interruzione della propria attività per diversi mesi. Pertanto, la sospensione del pagamento dei canoni di leasing è stato in molti casi correlato al mancato utilizzo del bene oggetto di contratto. In considerazione di ciò, l'impostazione contabile dovrebbe essere rivista privilegiando il postulato della competenza che richiede la correlazione dei costi ai ricavi.

In secondo luogo, si consideri che ai tempi in cui è stata definita tale impostazione non era stata prevista la sospensione degli ammortamenti.

Ai sensi dell'art. 60, commi dal 7-bis al 7 *quinquies*, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2426 comma 1, n. 2 del c.c., per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili italiani, è possibile non effettuare l'imputazione al conto economico dell'intera quota di ammortamento, o di una sua parte, del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci relativi al 2020.

Alla luce anche di quanto previsto nella bozza di Documento Interpretativo pubblicata per la consultazione dall'OIC, il mancato coordinamento tra le due agevolazioni determinerebbe, in caso di contabilizzazione ai sensi del principio OIC 19, Appendice A, punto A.7, una diversità di trattamento e conseguentemente una profonda differenza tra i risultati economici a seconda della tipologia di finanziamento utilizzato per l'acquisto dei beni strumentali, in quanto l'acquisto della proprietà tramite finanziamenti – al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge e dal Documento Interpretativo – potrebbe beneficiare della sospensione delle quote di ammortamento, mentre il ricorso al leasing finanziario – a parità di condizioni – consentirebbe di fruire solo di una rimodulazione del costo per tenere conto della modifica nella durata del finanziamento stesso.

In terzo luogo, si consideri quanto previsto nell'ambito dei principi contabili internazionali dal recente emendamento modificativo "Covid-19-Related Rent Concessions" ai paragrafi 46A e 46B dell'IFRS 16 in tema di "lease modifications".

Il principio contabile internazionale, in assenza di tale emendamento, prevedeva l'obbligo in capo ai locatari di considerare l'eventuale moratoria come una "lease modification", con la conseguente rideterminazione della passività

finanziaria nei confronti del concedente, attualizzando i pagamenti del leasing rettificati con un tasso di sconto rivisto, e la corrispondente modifica al *right-of-use*.

Lo IASB, in considerazione della situazione straordinaria e delle difficoltà vissuta da molti nel valutare se le concessioni locative dovute al Covid-19 fossero modifiche del contratto di locazione e, per quelle definite come tali, nell'effettuare la contabilizzazione richiesta dal principio, ha emanato il citato emendamento modificativo al principio contabile IFRS 16, pubblicato il 20 maggio 2020¹ e omologato in Europa il 12 ottobre del medesimo anno² – al fine di garantire al locatario la possibilità di derogare alla clausola generale di contabilizzazione di una modifica al leasing, previa soddisfazione di determinate condizioni. Lo IASB ha pertanto introdotto i paragrafi 46A e 46B in tema di *"lease modifications"*.

Il primo paragrafo contempla l'ipotesi che, come espediente pratico, un locatario possa scegliere di non valutare se una "concessione di locazione" ottenuta per causa di forza maggiore dovuta al Covid-19 sia una modifica al contratto di leasing. Perciò, il locatario che ha effettuato tale scelta deve contabilizzare qualsiasi cambiamento nel corrispettivo del canone di locazione applicando l'IFRS 16, come se tale cambiamento non fosse una modifica del leasing. Per fare ciò, come esplicitato al nuovo paragrafo 60A introdotto dal medesimo emendamento, il locatario deve fornire specifica *disclosure* dell'applicazione dell'espediente pratico in nota integrativa.

Al successivo paragrafo 46B, lo IASB specifica che l'espediente pratico precedentemente illustrato si applica solo alle concessioni che si verificano come diretta conseguenza della pandemia del Covid-19 se e solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte in modo complementare l'una all'altra:

- a) *"la modifica dei pagamenti dei canoni di leasing comporta una revisione del corrispettivo del leasing che è sostanzialmente uguale, o inferiore, al corrispettivo del leasing immediatamente precedente la modifica;*
- b) *qualsiasi riduzione dei pagamenti dei canoni di locazione incide solo sui pagamenti originariamente dovuti entro giugno 2021 (per esempio, una concessione soddisferebbe questa condizione se comportasse una riduzione dei canoni di locazione al 30 giugno 2021 o prima e un aumento dei canoni che si estendono oltre tale data); e*
- c) *non vi è alcuna modifica sostanziale ad altri termini e condizioni del contratto di locazione"*³.

L'emendamento modificativo *"Covid-19-Related Rent Concessions"* va pertanto in una direzione opposta rispetto a quella indicata nei primi anni dello scorso decennio – e richiamata *supra* – dal CNDCEC e dall'OIC, accogliendo piuttosto la seconda soluzione interpretativa prospettata dal citato documento del CNDCEC. Il mancato coordinamento tra quanto previsto dall'IFRS 16 e quanto attualmente previsto dall'OIC 19 all'Appendice A, determinerebbe una diversità di trattamento e conseguentemente una profonda differenza tra i risultati economici a seconda della dello standard contabile di riferimento.

Infine, si consideri la *ratio* delle agevolazioni.

¹ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 331, 12 ottobre 2020.

² Regolamento (CE) n. 1434/2020 della Commissione del 9 ottobre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 16 (Testo rilevante ai fini del SEE).

³ IFRS Standards. May 2020

La seconda soluzione interpretativa, prospettata dal citato documento del CNDCEC, che produrrebbe il medesimo effetto del trattamento che viene riservato agli ammortamenti ai sensi dell'art 60 del Decreto Agosto, era stata scartata in quanto la mancata iscrizione delle quote capitale del canone di leasing avrebbe avuto come conseguenza quella di migliorare il risultato economico rispetto a quello che si sarebbe ottenuto nel rispetto del criterio del *pro-rata temporis*.

Tuttavia, la *ratio* dell'art 56 del Decreto Cura Italia è proprio quella di mitigare l'effetto delle perdite sui bilanci anche per consentire al sistema produttivo in crisi di poter accedere al credito senza vedersi negare tale possibilità dagli istituti di credito.

In conclusione, in considerazione di quanto sopra e, in particolare, della necessità di garantire la comparabilità tra i bilanci di soggetti che abbiano scelto differenti modalità di finanziamento per l'acquisto di beni strumentali o abbiano adottato diversi principi contabili, si ritiene che per la rappresentazione contabile della moratoria del pagamento dei canoni di leasing si possa utilizzare la seconda soluzione prospettata nel documento n. 6 del 16 febbraio 2011 dal CNDCEC che prevede di interrompere l'imputazione a conto economico dei canoni, allineando in questo modo la disciplina con quella prevista per la sospensione degli ammortamenti ex. art. 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 e con quanto previsto dall'IFRS 16 ai par. 46A e 46B introdotti dal recente emendamento modificativo "*Covid-19-Related Rent Concessions*".

* * *

Ringraziando per l'opportunità offerta, si prega di contattare posta@aicardipartners.it per qualsiasi chiarimento o approfondimento circa le tematiche trattate nel presente documento.

Cordiali saluti,

(Aicardi & Partners)